

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1785

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

Presentato il 18 ottobre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con l'Accordo fatto a Roma il 10 febbraio 1998, si impegnano tramite le autorità doganali a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione sia su richiesta della Parti che spontaneamente. Lo scopo è quello, innanzitutto, di assicurare il pieno rispetto della legislazione

doganale e soprattutto quello di prevenire, investigare e reprimere le violazioni di tale normativa al fine di rendere più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di 20 articoli, un preambolo ed un allegato. L'articolo 1 contiene le definizioni e le specificazioni degli elementi dell'Accordo stesso, come la

definizione di legislazione doganale, amministrazione doganale, infrazione.

Il campo di applicazione dell'Accordo (articolo 2) è limitato alla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti contraenti.

Vengono disciplinate le richieste di cooperazione e di mutua assistenza (articolo 3), come lo scambio di informazioni per una corretta applicazione della legislazione doganale o lo scambio di esperienze connesse all'attività doganale.

Le Amministrazioni doganali hanno l'obbligo di assistersi in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca dei beni (articolo 4).

Si prevede (articolo 5) che le Amministrazioni doganali si forniscano reciproca assistenza tecnica, tramite lo scambio di funzionari esperti e lo scambio di informazioni: in particolare ciascuna di tali Amministrazioni (articolo 6) deve fornire informazioni su persone che si presume siano coinvolte in violazioni alla normativa doganale, su merci che si sospetta siano oggetto di traffico illecito e su mezzi di trasporto e su luoghi oggetto di infrazioni.

Si può ricorrere anche al metodo delle consegne controllate (articolo 7) di merci intatte o rimosse o sostituite anche parzialmente.

Inoltre le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente tutte le informazioni per contrastare (articolo 8) le infrazioni alla legislazione doganale (movimento di stupefacenti, armi, oggetti d'arte e altre ipotesi) e anche sul movimento di merci tra i due Paesi contraenti (articolo 9).

Ciascuna di tali Amministrazioni di propria iniziativa o su richiesta fornisce *dossier* e documenti (articolo 10) contenenti informazioni relative ad attività che possono costituire una infrazione.

Nel caso di una violazione, su richiesta di una Parte contraente (articolo 11), l'Amministrazione doganale invierà i funzionari preposti per deporre dinanzi alle competenti autorità della Parte richiedente.

Esistono, inoltre, delle procedure e formalità che devono essere rispettate dalle

Amministrazioni doganali (articolo 12) nella formulazione di richieste di assistenza, come l'oggetto ed il motivo della richiesta o una sintesi di fatti.

Tali Amministrazioni (articolo 13) devono tenere un determinato comportamento nell'esecuzione delle richieste, come l'avvio di indagini su richiesta dell'altra amministrazione, o la cooperazione nell'indagine stessa. I funzionari di una Amministrazione doganale (articolo 14) possono, in casi particolari, partecipare alle indagini riguardanti infrazioni alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'amministrazione doganale richiedente.

Vengono anche dettate le condizioni a cui sono sottoposti le informazioni e i documenti ricevuti in conformità all'Accordo (articolo 15). Innanzitutto tali informazioni e documenti possono essere usati solo per gli scopi dell'Accordo e non possono essere trasmessi o utilizzati per altri fini. Quando vengono scambiati dati personali, le Parti contraenti garantiscono un livello di protezione dei dati equivalente a quello risultante dall'attuazione dei principi contenuti nell'allegato all'Accordo: essi devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione doganale che li fornisce. Tali Amministrazioni si forniscono reciproche notizie sull'utilizzo di tali dati personali, mantengono un registro sulla fornitura e ricezione dei dati a carattere personale, provvedono alla protezione degli stessi e, infine, il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, comprese la loro riservatezza ed identità.

Esistono però dei casi in cui si può rifiutare l'assistenza (articolo 16), come quando l'adempimento della richiesta può ledere la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato, o non esista la compatibilità con le proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali.

Vengono inoltre fissate anche le ripartizioni delle spese (articolo 17) derivanti dall'esecuzione del presente Accordo. Le Amministrazioni doganali rinunciano a

rivendicazioni per il rimborso delle spese relative all'esecuzione dell'Accordo ad eccezione delle spese ed indennità per esperti, testimoni, traduttori e interpreti. Per quel che riguarda l'Italia, il disegno di legge prevede un onere annuo di 70 milioni di lire.

È istituita, infine, una Commissione mista per l'esame delle questioni relative alla cooperazione e mutua assistenza per

la risoluzione delle controversie in merito alla interpretazione ed applicazione dell'Accordo (articolo 18). Naturalmente l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo è quello dei territori degli Stati delle Parti contraenti (articolo 19).

Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge, ritenendo opportuna la ratifica dell'Accordo descritto.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

La ratifica dell'Accordo di cui si tratta deve essere autorizzata, ex articolo 80 della Costituzione, con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni, — quali ad esempio, l'articolo 11 che prevede che funzionari di una Parte contraente possano essere autorizzati a deporre in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente, o l'articolo 14 che prevede la possibilità che funzionari doganali di una Parte contraente assistano ad indagini nel territorio dell'altra Parte — comportano degli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, stimati pari a lire 70.000.000 per anno.

L'esecuzione dell'Accordo non richiede norme di adeguamento della legislazione vigente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Federazione russa ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 10 febbraio 1998. L'Accordo citato è il primo volto a regolare la suddetta materia tra le due Parti contraenti.

Con tale Accordo le Parti si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare la piena osservanza della rispettiva legislazione doganale e realizzare nel contempo un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa.

Destinatari: nel concludere l'Accordo le Parti prevedono ampie possibilità di assistenza tecnica e amministrativa, collaborazione e scambi di informazioni e documenti fra Amministrazioni doganali dei due Paesi. In senso più lato, destinatari ultimi del suddetto Accordo sono gli operatori economici, in quanto esso ha per fine quello di rendere più trasparente l'interscambio commerciale fra i due Paesi, facilitando così il movimento delle merci attraverso le rispettive frontiere.

Soggetti coinvolti: le Amministrazioni dei due Paesi contraenti l'Accordo responsabili per la sua esecuzione, sono, da parte italiana, l'Amministrazione doganale italiana, ivi compreso il Corpo della guardia di finanza e, da parte russa, il Comitato doganale di Stato della Federazione russa.

Analisi costi-benefici: dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale e nel settore degli scambi commerciali. Tale Accordo consentirà infatti, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando in tale modo i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, dall'altra di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori. Il suddetto Accordo permetterà inoltre di sviluppare e mantenere con la Federazione russa dei proficui rapporti diretti ed immediati sul piano delle Amministrazioni doganali e degli addetti a tale settore, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'adesione dell'Italia all'Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Italia e la Federazione russa comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 5:

Al fine di migliorare la prevenzione e la repressione delle frodi doganali, è previsto l'invio di funzionari nella Federazione russa per fornire l'assistenza tecnica in detta materia.

Nell'ipotesi dell'invio a Mosca di due funzionari per un periodo di venti giorni, la relativa spesa è così quantificata:

Spese di missione

pernottamento (lire 250.000 al giorno x 2 persone x 20 giorni)	L.	10.000.000
--	----	------------

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 140 al cambio di lire 2.100 = lire 294.000, cui si aggiungono lire 88.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 284.000 viene ridotto a lire 98.000 corrispondente ad un terzo della diaria (lire 284.000 + lire 85.000 quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 369.000 x 2 persone x 20 giorni)	»	14.760.000
--	---	------------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 2 persone = lire 5.800.000 + lire 290.000 quale maggiorazione del 5 per cento) ..	»	6.090.000
---	---	-----------

Totale onere (articolo 5)	L.	<u>30.850.0000</u>
---------------------------------	----	--------------------

Articolo 11:

Si prevede l'invio di funzionari nella Federazione russa per deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Mosca, con una permanenza di tre giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 250.0000 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	L.	1.500.000
diaria giornaliera: (lire 369.000 x 2 persone x 3 giorni)	»	2.214.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 2 persone = lire 5.800.000 + lire 290.000 quale maggiorazione del 5 per cento) ..	»	6.090.000
Totale onere (articolo 11)	L.	<u>9.804.0000</u>

Articolo 14:

Si prevede l'invio di funzionari della Federazione russa per partecipare alle indagini in materia di informazioni doganali.

Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Mosca, con una permanenza di cinque giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 250.0000 al giorno x 2 persone x 5 giorni)	L.	2.500.000
diaria giornaliera: (lire 369.000 x 2 persone x 5 giorni)	»	3.690.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 2 persone = lire 5.800.000 + lire 290.000 quale maggiorazione del 5 per cento) ..	»	6.090.000
Totale onere (articolo 14)	L.	<u>12.280.0000</u>

Articolo 18

Al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà almeno una volta l'anno a Mosca.

Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Mosca, con una permanenza di quattro giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 250.0000 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	L.	3.000.000
diaria giornaliera: (lire 369.000 x 3 persone x 4 giorni)	»	4.428.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 3 persone = lire 8.700.000 + lire 435.000 quale maggiorazione del 5 per cento) ..	»	9.135.000
Totale onere (articolo 15)	L.	<u>16.563.0000</u>

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dall'anno 2002, ammonta a lire 69.497.000, in cifra tonda lire 70.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si precisa, inoltre, che l'eventuale richiesta per attività di formazione di personale da utilizzare in materia doganale [articolo 5, lettera b)] potrà essere accolta soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la muta assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 70 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0011120